Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 18 gennaio 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **930**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della storiografia antica;
storia economica e sociale del mondo antico;
grammatica latina;
grammatica greca;
metrica greca e latina;
filologia giudaico-ellenistica;
storia religiosa dell'Oriente cristiano;
agiografia;
retorica e stilistica;
esegesi e critica del testo;
storia economica moderna;
storia economica contemporanea;
storia sociale;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della musica moderna e contemporanea;
etnomusicologia;
storia della scenografia;
storia dell'istruzione.

Nell'art. 44, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea;
storia della logica;
storia del pensiero antropologico;
antropologia bio-sociale.

Nel medesimo articolo è soppresso l'insegnamento: storia della filosofia moderna e contemporanea.

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

linguistica generale;
linguistica applicata;
didattica della letteratura;
letterature dei Paesi francofoni;
storia della letteratura austriaca;
lingua e letteratura neerlandese;
lingue e letterature della Cecoslovacchia;
lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura finlandese;
letterature dei Paesi di lingua inglese;
lingua tedesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **931**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1984
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **932.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'elenco degli insegnamenti del dipartimento elettrico, di cui all'art. 55 e alla tabella *C* 2 (allegata allo art. 30), sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

apparecchiature di manovra e interruzione;
macchine e impianti elettrici.

All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di difesa del suolo, di cui all'art. 55 e alla tabella *C* 1 (allegata all'art. 30), è aggiunto l'insegnamento di « analisi dei costi e dei benefici con applicazioni alla conservazione del suolo ».

Il medesimo insegnamento è eliminato dall'elenco degli insegnamenti del dipartimento di economia politica, di cui all'art. 56 e alla tabella *C* 1 (allegata allo art. 30).

All'elenco degli insegnamenti del dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica, di cui all'art. 57 e alla tabella *C* 2 (allegata all'art. 30), è aggiunto l'insegnamento di « materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1984
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 186

Errata-corrige alla legge 10 gennaio 1985, n. 1, riguardante: « Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 10 del 12 gennaio 1985).

In calce alla legge citata in epigrafe in luogo di: « Data a *Selva di Val Gardena,* addì 10 gennaio 1985 », leggasi: « Data a *Roma,* addì 10 gennaio 1985 ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 25 gennaio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 26 aprile 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 gennaio 1985, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984, citato nelle premesse, saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 141

(192)

DECRETO 15 gennaio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 25 gennaio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 26 luglio 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazioni di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 gennaio 1985, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 142

(193)

DECRETO 15 gennaio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 25 gennaio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettanta giorni con scadenza il 30 gennaio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto mini-

steriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 gennaio 1985, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1985
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 143

(194)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 1984 recante approvazione dei modelli di dichiarazione annuale IVA relativi all'anno 1984 e determinazione delle categorie di contribuenti obbligate ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984) con cui sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA relativi all'anno 1984 e determinate le categorie di contribuenti obbligate ad allegare alla dichiarazione gli elenchi clienti e fornitori;

Considerata l'opportunità di modificare l'art. 2 del richiamato decreto 28 dicembre 1984, tenuto conto di quanto disposto, relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, dall'art. 29, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1984, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

gli elenchi clienti e fornitori devono essere allegati alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 1984 dai contribuenti che nelle dichiarazioni prodotte per l'anno precedente ovvero nelle dichiarazioni d'inizio attività presentate nel corso del 1984, hanno indicato le seguenti attività:

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice	Descrizione
2700	Prodotti chimici di base
2710	Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2725	Prodotti medicinali
2730	Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2810	Prodotti di materie plastiche

COMMERCIO ALL'INGROSSO

Codice	Descrizione
4027	Prodotti chimici per l'industria, olii e grassi industriali
4028	Prodotti chimici per l'agricoltura
4029	Colori e vernici
4057	Articoli da profumeria e cosmetici

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(219)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 gennaio 1985.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione della S.p.a. Tre Valli nella società cooperativa agricola Cooperlat.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 13 novembre 1984 con la quale la società cooperativa agricola Cooperlat a r.l., con sede legale in Ancona, e la S.p.a. Tre Valli, con sede legale in Jesi, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società cooperativa agricola Cooperlat a r.l. della società Tre Valli;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della S.p.a. Tre Valli nella società cooperativa agricola Cooperlat, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(191)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 gennaio 1985.

Riduzione temporanea delle scorte di riserva di prodotti petroliferi per le regioni Piemonte e Lombardia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e il relativo regolamento;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 22;

Vista la legge 23 dicembre 1983, n. 731;

Ritenuto che le straordinarie condizioni atmosferiche in alcune regioni settentrionali del Paese hanno determinato gravissime difficoltà nell'approvvigionamento e nella distribuzione di prodotti petroliferi, specie tenuto conto dell'aumento dei consumi determinato dalle rigide temperature che le predette condizioni atmosferiche hanno comportato;

Ritenuta pertanto la necessità di far fronte alle citate condizioni di emergenza facendo ricorso anche alle scorte dei depositi locali riducendo i limiti dell'obbligo fissato dalle norme di cui sopra;

Sentito il Ministro delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto la misura delle scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali situati nelle regioni Piemonte e Lombardia quale stabilita dalle norme citate in premessa, è ridotta al 5% della capacità del deposito per un periodo di giorni quindici.

Roma, addì 16 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(218)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Automeccanica Sele », in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Automeccanica Sele », con sede in Battipaglia (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Automeccanica Sele », con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito notaio Elio Rosapepe in data 15 giugno 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giacomo Bargato, nato il 31 luglio 1930, residente a Maddaloni (Caserta) in via S. Francesco d'Assisi n. 207, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(161)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 luglio 1984, n. **933**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare un legato.

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un edificio sito in Firenze, via Pisana n. 65, disposto dalla sig.ra Silvana Fabiola Falchetti con atto pubblico 15 febbraio 1978, n. 26102 di repertorio, a rogito dott. Fausto Rusconi, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 6 marzo 1978 al n. 1872.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO 14 settembre 1984, n. **934**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla sesta cattedra di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **935**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, in Roma, e del relativo regolamento di attuazione.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, in Roma, e il relativo regolamento di attuazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sirio di Torino, è prolungata al 3 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Oddone Mario e C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bi.Me.Te., con sede in Pinerolo e stabilimento in Airasca (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova S.E.F., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola, in Torino, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. E.C.O.S., in None (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re.Ma., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), in amministrazione controllata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fataluminium, con stabilimenti in Torino e Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariotti Romano, con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Siso, in Mergozzo (Novara), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine meccaniche Bongiovanni, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grassi Aldo & C., in Piobesi (Torino), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Luserna, in Luserna S. Giovanni (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Metalplast di Casale Corte Cerro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, in Torino, è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valmeccanica di Valperga Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Utensili filettatori, in Sparano Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Cusino Giuseppe & C. di Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento in Costigliole d'Asti (Asti), è prolungata al 24 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ispa del geom. Damiano Luciano & C., con sede e stabilimento in Foglizzo (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Luce dal sud, in Montecorvino Pugliano (Salerno), è prolungata per altri sei mesi.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.178 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno) ed impegnate nella costruzione della 2ª Università di Salerno, resisi disponibili dal 27 agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Bi. - Maglificio biellese F.lli Fila di Biella (Vercelli), ora Fila sport S.p.a., è prolungata al 18 novembre 1984.

La corresponsione del trattamento in questione concerne anche i lavoratori confluiti alla S.p.a. Ma.Bi. - Maglificio biellese F.lli Fila di Biella (Vercelli), ora Fila sport **S.p.a. dalle società** White Line Fila di Biella (Vercelli) e S.p.a. F.I.M.A.B. F.lli Fila di Biella (Vercelli).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO Industrie riunite (Divisione della. Siette S.p.a., in Beinasco (Torino), con sede centrale in Beinasco e unità di Beinasco (Autotrasporti o Fisma/Ulma), Asti (Way Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo/DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (Sirtal) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica sedie Friuli di A.E.G. Fornasarig e C., in Manzano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marconinp di Conticelli Piero, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino e unità in Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede e stabilimento in Rivalta (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Juvenilla, con sede in Torino e stabilimenti ed uffici in Torino e Savigliano (Cuneo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No.Yel, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartiera Val Chisone, con sede e stabilimento in Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocolfer acciai, con sede in Torino e stabilimento in Pallanzeno (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ballarini di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.P. - Fusioni industriali di precisione, in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 21 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Di Grosso, con sede e stabilimento in Grosso Canavese (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Technojewel, con sede e stabilimento in Ornavasso (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grassi Maria Luisa, con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morga, in Cascina Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo moda confezioni di Brà (Cuneo), è prolungata al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ispa del geometra Damiano Luciano & C., con sede e stabilimento in Foglizzo (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. & L. F.lli Cora, con sede in Torino e stabilimento in Costigliole d'Asti (Asti), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino e unità di Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora Elcit elettronica civile S.p.a., in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabbrica sedie Friuli di A.E.G. Fornasarig e C., in Manzano (Udine), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slim, con sede e stabilimento in Balangero (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Selcom Camsa, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.V. - Società elettromeccanica Valsusa, in Casellette (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicit, in Frossasco (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.V.Ir., con sede in Torino e stabilimento in Brandizzo (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Monterosa di Valdengo (Vercelli), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No.Vel, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è prolungata al 19 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cartiera Val Chisone, con sede e stabilimento in Abbadia Alpina di Pinerolo (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seimart elettronica, con sede in Torino e unità in Padova, Roma, Napoli, Firenze, Bari, Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Catania, Palermo, Pescara, Ancona, Torino e Bologna, comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, ora S.p.a. Elcit elettronica civile, in S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Cusino & C. di Collegno (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Utensili filettatori, in Sparano Canavese (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valmeccanica di Valperga Canavese (Torino), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobiltecnica, in Torino, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bi.Me.Te., con sede in Pinerolo e stabilimento in Airasca (Torino), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento dello stabilimento Acciaierie del Tirreno che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 febbraio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(58)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Toscana e Veneto

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 3 dicembre 1984, n. 1801
REGIONE TOSCANA

Pisa:

grandinata del 6 agosto 1984 in parte del territorio dei comuni di Peccioli e Laiatico.

Decreto ministeriale 21 dicembre 1984, n. 1817
REGIONE VENETO

Belluno:

grandinata del 23 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Ponte nelle Alpi, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Farra d'Alpago, Sedico.

Padova:

grandinata e nubifragio del 29 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Curtarolo, S. Giorgio delle Pertiche, Limena e Vigodarzere;

grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Cinto Euganeo, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vò;

grandinata del 16 luglio 1984 nel territorio del comune di Montagnana;

grandinata del 19 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Piombino Dese e Trebaseleghe;

grandinata con forti raffiche di vento del 25 e 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Barbona, Boara Pisani, Brugine, Carceri, Casale di Scodosia, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Ponso, Rovolon, Saletto, S. Pietro Viminario, S. Margherita d'Adige, S. Angelo di Piove, S. Urbano, Selvazzano Dentro, Stanghella, Teolo, Torreglia, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò.

Rovigo:

grandinata con fortissimo vento del 25 e 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Villadose, Rovigo, Caregnano, S. Martino di Venezze, Adria, Gavello, Papozze, Villanova Marchesana, Porto Tolle, Ariano Polesine, Taglio di Po, Corbola, Lusia;

grandinata del 16 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Rovigo, Ceregnano, Gavello.

Treviso:

grandinata del 19 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Montebelluna e Trevignano.

Venezia:

grandinata del 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Campagnalupia e Campolongo Maggiore.

Verona:

siccità estate 1984 nel territorio dei comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro, Erbezzo, Ferrara di Montebaldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S. Anna d'Alfaedo, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, S. Zeno di Montagna, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona (frazione Mizzole), Vestenanuova;

grandinata del 22 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige e Bonavigo;

grandinata del 16 luglio 1984 nel territorio del comune di Bevilacqua;

grandinata del 25 e 26 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore d'Adige, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazise, Legnano, Minerbe, Oppeano, Palù, Pescantina, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Pietro di Morubio, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Verona, Veronella, Villafranca, Zevio, Zimella;

grandinata dell'8 agosto 1984 nel territorio del comune di Oppeano.

Vicenza:

brinata del 1° maggio 1984 nel territorio dei comuni di Gambellara e Montebello Vicentino;

grandinata dell'11 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Poiana Maggiore e Zermeghedo;

grandinata del 15 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Caldogno e Dueville;

grandinata del 25 luglio 1984 nel territorio dei comuni di Lonigo, Orgiano, Sarego, Montebello Vicentino, Sossano, Campiglia dei Berici, Agugliaro, Poiana Maggiore, Noventa Vicentina, Asigliano Veneto;

grandinata del 13 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Brogliano, Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto.

Le regioni Toscana e Veneto ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1959,500	1959,500	1959,50	1959,500	1959,50	1959,50	1959,500	1959,500	1959,500	1959,50
Marco germanico	613,050	613,050	613,35	613,050	613,75	613,17	613,300	613,050	613,050	613,05
Franco francese	200,230	200,230	200,25	200,230	200,25	200,200	200,250	200,230	200,230	200,23
Fiorino olandese	542,950	542,950	543 —	542,950	543 —	542,95	542,950	542,950	542,950	542,95
Franco belga	30,679	30,679	30,66	30,679	30,68	30,67	30,674	30,679	30,679	30,67
Lira sterlina	2187,400	2187,400	2186,50	2187,400	2185 —	2187,60	2188 —	2187,400	2187,400	2187,40
Lira irlandese	1911,500	1911,500	1910 —	1911,500	1910,50	1911,75	1912 —	1911,500	1911,500	—
Corona danese	171,400	171,400	171,55	171,400	171,35	171,70	171,410	171,400	171,400	171,40
Dracma	15,120	15,120	15,05	15,120	—	—	15,030	15,120	15,120	—
E.C.U.	1363,400	1363,400	1364,50	1363,400	1364,60	1363,90	1364,400	1363,400	1363,400	1363,40
Dollaro canadese	1477,900	1477,900	1480 —	1477,900	1479 —	1478,05	1478,200	1477,900	1477,900	1477,90
Yen giapponese	7,672	7,672	7,67	7,672	7,67	7,63	7,669	7,672	7,672	7,67
Franco svizzero	730,360	730,360	729,75	730,360	729,75	730,35	730,350	730,360	730,360	730,36
Scellino austriaco	87,353	87,353	87,35	87,353	87,65	87,36	87,384	87,353	87,353	87,35
Corona norvegese	211,800	211,800	211,75	211,800	211,90	211,82	211,850	211,800	211,800	211,80
Corona svedese	214,020	214,020	213,90	214,020	214 —	214 —	214,010	214,020	214,020	214,02
FIM	292,900	292,900	293 —	292,900	292,80	292,55	293 —	292,900	292,900	—
Escudo portoghese	11,250	11,250	11,30	11,250	11,36	11,30	11,350	11,250	22,250	11,25
Peseta spagnola	11,112	11,112	11,11	11,112	11,10	11,11	11,113	11,112	11,112	11,11

Media dei titoli del 15 gennaio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,950
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	94,075
» 6% » » 1971-86	90,075
» 6% » » 1972-87	91 —
» 9% » » 1975-90	89,150
» 9% » » 1976-91	86,200
» 10% » » 1977-92	94,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16%	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,025
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,500
» » » » 1- 2-1983/85	99,950
» » » » 1- 3-1983/85	100,025
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,525
» » » » 1- 6-1983/85	101,725
» » » » 1- 1-1982/86	102,050
» » » » 1- 3-1982/86	101,925
» » » » 1- 5-1982/86	103,300
» » » » 1- 6-1982/86	103,900
» » » » 1- 7-1982/86	103,100
» » » » 1- 8-1982/86	102,625
» » » » 1- 9-1982/86	102,200
» » » » 1-10-1982/86	102,900
» » » » 1-11-1982/86	102,875
» » » » 1-12-1982/86	103,025
» » » » 1- 7-1983/86	102,575
» » » » 1- 8-1983/86	101,600
» » » » 1- 9-1983/86	101,325
» » » » 1-10-1983/86	102,025
» » » » 1- 1-1983/87	103,325
» » » » 1- 2-1983/87	103,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	102,875
» » » » 1- 4-1983/87	102,425
» » » » 1- 5-1983/87	102,900
» » » » 1- 6-1983/87	103,375
» » » » 1-11-1983/87	102,625
» » » » 1-12-1983/87	102,425
» » » » 1- 7-1983/88	103,175
» » » » 1- 8-1983/88	102,925
» » » » 1- 9-1983/88	102,725
» » » » 1-10-1983/88	102,625
» » » » 1-11-1983/88	104,100
» » » » 1- 1-1984/88	102,875
» » » » 1- 2-1984/88	101,750
» » » » 1- 3-1984/88	101,550
» » » » 1- 4-1984/88	102 —
» » » » 1- 5-1984/88	102,150
» » » » 1- 6-1984/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90	104,100
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 1- 1-1984/91	103,725
» » » » 1- 2-1984/91	103,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,025
» » » » 1- 4-1984/91	102,250
» » » » 1- 5-1984/91	102,500
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,600
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,700
» » » 17 % 1- 7-1985	101,450
» » » 17 % 1-10-1985	101,850
» » » 16 % 1- 1-1986	102,150
» » » 14 % 1- 4-1986	100,825
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,600
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,875
» » » » 1983/90 11,50 %	105,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 gennaio 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1959,500	Lira irlandese	1911,750	Scellino austriaco	87,368
Marco germanico	613,175	Corona danese	171,405	Corona norvegese	211,825
Franco francese	200,240	Dracma	15,075	Corona svedese	214,015
Fiorino olandese	542,950	E.C.U.	1363,900	FIM	292,950
Franco belga	30,676	Dollaro canadese	1478,050	Escudo portoghese	11,300
Lira sterlina	2187,700	Yen giapponese	7,670	Peseta spagnola	11,112
		Franco svizzero	730,355		

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1985
(Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 9 dell'11 gennaio 1985)

Nel comunicato citato in epigrafe vengono apportate le seguenti rettifiche:

1) Il corso dei cambi di Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Trieste viene sostituito dal seguente:

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1950,500	1950,500	—	1950,500	—	—	1950,500	1950,500	1950,500	—
Marco germanico . .	613,900	613,900	—	613,900	—	—	614 —	613,900	613,900	—
Franco francese	200,570	200,570	—	200,570	—	—	200,600	200,570	200,570	—
Fiorino olandese	543,630	543,630	—	543,630	—	—	543,590	543,630	543,630	—
Franco belga	30,672	30,672	—	30,672	—	—	30,671	30,672	30,672	—
Lira sterlina .	2230,500	2230,500	—	2230,500	—	—	2230,200	2230,500	2230,500	—
Lira irlandese	1916 —	1916 —	—	1916 —	—	—	1917,200	1916 —	1916 —	—
Corona danese .	172,040	172,040	—	172,040	—	—	172,050	172,040	172,040	—
Dracma . .	15,080	15,080	—	15,080	—	—	15,090	15,080	15,080	—
E.C.U. . .	1367,850	1367,850	—	1367,850	—	—	1367,650	1367,850	1367,850	—
Dollaro canadese .	1474,600	1474,60	—	1474,60	—	—	1474,600	1474,60	1474,60	—
Yen giapponese .	7,647	7,647	—	7,647	—	—	7,647	7,647	7,647	—
Franco svizzero .	737,500	737,500	—	737,500	—	—	737,500	737,500	737,500	—
Scellino austriaco .	87,359	87,359	—	87,359	—	—	87,330	87,359	87,359	—
Corona norvegese . .	212,550	212,550	—	212,550	—	—	212,670	212,550	212,550	—
Corona svedese . .	215,150	215,150	—	215,150	—	—	215,200	215,150	215,150	—
FIM .	294,220	294,220	—	294,220	—	—	294,080	294,220	294,220	—
Escudo portoghese	11,390	11,390	—	11,390	—	—	11,400	11,390	11,390	—
Peseta spagnola . . .	11,136	11,136	—	11,136	—	—	11,138	11,136	11,136	—

2) I cambi medi del 7 gennaio 1985 sono sostituiti dai seguenti:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1985

Dollaro USA . .	1950,500	Lira irlandese . . .	1916,600	Scellino austriaco .	87,344
Marco germanico .	613,950	Corona danese . .	172,045	Corona norvegese	212,610
Franco francese	200,585	Dracma . . .	15,085	Corona svedese . . .	215,175
Fiorino olandese . . .	543,610	E.C.U.	1367,750	FIM . . .	294,150
Franco belga . . .	30,671	Dollaro canadese . .	1474,600	Escudo portoghese .	11,395
Lira sterlina . .	2230,350	Yen giapponese	7,647	Peseta spagnola . . .	11,137
		Franco svizzero	737,500		

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 13 dicembre 1984, concernente: « Riduzione degli importi stabiliti nelle tabelle allegate al decreto ministeriale 21 luglio 1983, riguardante gli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva, in relazione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto centrale di statistica per gli anni dal 1974 al 1982 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 356 del 29 dicembre 1984).

Nella tabella *A* allegata al decreto ministeriale citato in epigrafe, al punto 3.1, nella colonna relativa al periodo di imposta 1978, rigo terzo, invece di « *2.238.000* » leggasi « *2.283.000* ».

(182)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 139/FPC dell'8 marzo 1984, concernente gli interventi per la realizzazione di trentaquattro alloggi nel comune di Verbicaro per sopperire alle necessità della popolazione colpita dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 449/bis/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 139/FPC dell'8 marzo 1984, concernente gli interventi per la realizzazione di trentaquattro alloggi nel comune di Verbicaro per sopperire alle necessità della popolazione colpita dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la nota n. 2371/PC del 13 ottobre 1984 della regione Calabria con la quale si prospetta la necessità di ridurre il programma costruttivo di cui alla citata ordinanza da trentaquattro a ventuno alloggi e consentire la realizzazione di undici aule scolastiche da destinare a scuole medie statali nel comune di Verbicaro;

Ravvisata l'opportunità di consentire la diversa destinazione dell'intervento nell'ambito dello stanziamento di fondi già autorizzati con la richiamata ordinanza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il programma edilizio relativo alla costruzione di trentaquattro alloggi di cui all'ordinanza n. 139/FPC dell'8 marzo 1984, nel comune di Verbicaro, è ridotto alla realizzazione di ventuno alloggi.

Art. 2.

Nei limiti dello stanziamento autorizzato con l'ordinanza di cui al precedente articolo è consentita la realizzazione di undici aule scolastiche da destinare a scuola media statale nel comune di Verbicaro.

Art. 3.

L'ingegnere capo del genio civile di Cosenza è delegato a procedere all'affidamento dei lavori e alla realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'importo complessivo per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza non può superare l'autorizzazione di spesa di cui all'ordinanza n. 139/FPC dell'8 marzo 1984. E' esclusa la revisione dei prezzi.

Art. 5.

Il capo del servizio opere pubbliche d'emergenza è delegato a nominare i collaudatori e ad effettuare la sorveglianza sulla regolare esecuzione delle opere di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(165)

Misure dirette ad accelerare l'esecuzione degli interventi di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, nelle zone colpite dagli eventi sismici del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 459/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 431/FPC/ZA in data 29 novembre 1984 concernente l'individuazione dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Considerato che si rende necessario, in ottemperanza al sopra citato art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1984, n. 159, disporre le opportune deroghe procedurali per consentire una più sollecita esecuzione degli interventi nei settori produttivi di cui all'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, danneggiati dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le procedure finalizzate al finanziamento delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate, aventi sede nei comuni individuati con la ordinanza n. 431 citata nelle premesse di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sono modificate nel modo seguente:

a) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il titolare della impresa danneggiata o distrutta deve presentare al comune competente domanda intesa ad ottenere il finanziamento, corredata da una perizia giurata relativa ai danni subiti dagli impianti ed al depauperamento delle scorte unitamente ad una dichiarazione giurata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, comprovante l'esistenza del nesso causale tra gli eventi sismici citati nelle premesse ed i danni arrecati;

b) il sindaco, entro sessanta giorni dalla presentazione della perizia, avvalendosi del personale tecnico comunale, provvederà all'accertamento della sussistenza delle condizioni per beneficiare delle provvidenze determinando l'ammontare economico dei danni subiti e comunicando i relativi atti alla prefettura;

c) il prefetto provvederà, entro trenta giorni dalla ricezione delle pratiche in argomento, ad emanare i relativi decreti di ammissione al finanziamento notificandoli all'interessato ed all'istituto di credito prescelto fra quelli convenzionati;

d) gli istituti di credito interessati provvederanno, entro trenta giorni, dalla data di ricezione della domanda di finanziamento, ad espletare le relative istruttorie ed a trasmetterle al Ministero del tesoro il quale, dopo il parere favorevole del Comitato interministeriale per i finanziamenti, di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, provvederà, direttamente, senza altri adempimenti, alla emissione del decreto di autorizzazione al pagamento.

Art. 2.

Le procedure finalizzate alla concessione del contributo a fondo perduto — che potrà essere erogato fino al 20% dell'ammontare del danno subito — a favore delle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione degli impianti ed alla ricostituzione delle scorte, di cui all'art. 5 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sono modificate nel modo seguente:

Per l'avvio dell'iter procedimentale si richiamano integralmente le disposizioni dettate alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente art. 1; la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) il prefetto provvederà, entro trenta giorni dalla ricezione delle pratiche di cui al presente articolo, ad emanare i relativi decreti di ammissione a contributo, notificandoli agli interessati ».

I prefetti delle province interessate provvederanno altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, a compilare il quadro economico riepilogativo secondo le modalità specificate nella lettera *d*) del precedente art. 1, che sarà trasmesso ai Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Le procedure relative alla concessione del contributo del 90% a fondo perduto fino ad un massimo di L. 800.000 per danni accertati non superiori a L. 4.000.000 continuano ad essere disciplinate dall'art. 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, salvo le deroghe procedurali disposte dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1.

Art. 4.

I provvedimenti emanati in applicazione della presente ordinanza sono sottoposti al controllo successivo di legittimità.

Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza non sono cumulabili tra loro o con altre previste da leggi statali o regionali.

Art. 5.

Gli oneri relativi al finanziamento della presente ordinanza sono a carico delle disponibilità di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente orinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(166)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex numeri 6433 e 7519 del 15 gennaio 1985 praticabili dal 18 gennaio 1985, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	674
Gasolio agricoltura .	»	474
Petrolio agricoltura .	»	463
Gasolio pesca e piccola marina	»	435
Petrolio pesca e piccola marina .	»	425
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	372,48
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	409,63

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
		—	—	—	—	—
Gasolio	L./lt	655	658	661	664	667
Petrolio (*)	»	695	698	701	704	707
Olio comb.le fluido	L./kg	523	526	529	532	535

A) Ancona; Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(235)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica ai concorsi, per titoli, indetti dal Dipartimento per la funzione pubblica in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'articolo 26-ter del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari generali. (Concorsi pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 333 del 4 dicembre 1984).

Nel decreto 20 giugno 1984 riguardante i concorsi citati in epigrafe, alla pagina 59 del supplemento ordinario, all'art. 3, relativamente alla composizione della commissione del concorso, per titoli, a quattro posti nel ruolo della carriera direttiva, indetto ai sensi dell'art. 1, lettera *A*), dello stesso decreto, dove è scritto: « Segretario - *Passani* dott.ssa Natalina, direttore di sezione », leggasi: « Segretario - *Bassani* dott.ssa Natalina, direttore di sezione ».

(174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di duecento posti di vice commissario nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1984 con il quale è stato indetto un concorso a novanta posti di allievo aspirante vice commissario in prova al primo anno del 1° corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1984 con il quale è stato indetto un concorso a novanta posti di vice commissario in prova;

Considerato di dover coprire altri duecento posti dei milletrecentoquarantasei disponibili al 31 dicembre 1983, giusta decreto di autorizzazione in data 31 maggio 1984 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover bandire un concorso a duecento posti di vice commissario in prova nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenuto di dover riservare cinque dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuto di dover riservare quattro posti da mettere a concorso agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1984 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro ha autorizzato il Ministro dell'interno a bandire concorsi pubblici ed in particolare il Dipartimento della pubblica sicurezza a mettere a concorso milletrecentoquarantasei posti del ruolo dei commissari disponibili al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di duecento posti di vice commissario in prova nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Dei suddetti duecento posti:

A) Cinquanta sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.

B) Trentatre sono riservati agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età.

C) Cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. I cittadini di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui alla presente lettera *C*) hanno facoltà di sostenere le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso.

D) Quattro sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una università della Repubblica italiana o presso istituto di istruzione universitaria equiparato;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventottesimo. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. E' fatto salvo, rispetto ai posti riservati di cui al precedente art. 1, il limite di trentotto anni per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici;

e) avere l'idoneità fisica psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva: anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonché coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono sottoposti a misura di prevenzione.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

I candidati, prima degli esami scritti, saranno sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risulteranno idonei ai servizi di polizia potranno sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

Il giudizio di idoneità, o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione, all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

La predetta commissione sarà costituita con decreto ministeriale secondo le disposizioni contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese e tedesco, nella quale intendano eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile;

9) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1985 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale suddetti, di essere disposti a dare le dimissioni, ove si consegua la nomina.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*), *C*) e *D*), dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti.

I cittadini di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, che intendono partecipare ai posti riservati di cui alla lettera *C*) dovranno indicare, altresì, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 25 *marzo* 1985 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 13.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenuti a sottoporsi, nei luoghi, giorni ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica ed all'accertamento delle qualità attitudinali di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando e, in caso di esito positivo dei medesimi, sono tenuti, altresì, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni ed ore indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1985.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che supereranno la prova facoltativa nella lingua straniera prescelta verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che sarà aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le altre prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 11 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e/o processuale penale;

2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio una prova facoltativa in una lingua straniera a scelta tra in francese o tedesco.

Art. 14.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata s do l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e le riserve dei posti previste dall'art. 1 del presente dec nonché con quelle previste a favore di talune categorie d tadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze ind nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 naio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in teria.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sar pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Mini dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante a inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso dec il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commi in prova nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'ar della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato mo nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati dec dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 390

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Dipartim della pubblica sicurezza - Direzione trale del personale - Servizio conc
00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . e residente a . . . in via . . . . . . chiede di essere ammesso a p cipare al concorso per il conferimento di duecento posti di commissario in prova nel ruolo dei commissari della Pc di Stato.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del cor di . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali e di non av carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso della laurea in . . . conseguita presso . . . . in data . .

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in zione di . . . .

6) di voler sostenere la prova di esame facoltativ lingua . . . . ;

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico od nizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 legge 1° aprile 1981, n. 121;

8) di essere a conoscenza che le date e il luogo di sv mento delle prove scritte del concorso saranno comunicati *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 marzo e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gl fetti, senza alcun invito da parte dell'amministrazione, ess

quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

. . . .

Nota bene:

A) Le coniugate indicheranno nell'ordine il cognome, nome e cognome del marito.

B) La domanda deve essere presentata alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Gli aspiranti che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma, lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando gli estremi del titolo in base al quale possono concorrere a tali posti.

I cittadini di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, che intendono partecipare ai posti riservati di cui alla lettera *C*) dovranno indicare, altresì, la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

E) Gli aspiranti che intendono sostenere la prova di esame facoltativa, debbono indicare la lingua da essi scelta tra inglese, francese e tedesco.

F) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

G) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

H) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito o organizzazione sindacale suddetti, ove conseguano la nomina.

I) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedono di partecipare al concorso.

(98)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Indizione della sessione degli esami di Stato per l'anno 1985 previsti dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 672, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12, stabilisce che il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, previo superamento di un esame di Stato secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta per l'anno 1985 la sessione dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso gli ispettorati regionali del lavoro di Aosta, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L'Aquila, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, nonché presso le province autonome - ispettorati provinciali del lavoro di Trento e Bolzano.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e la legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario scelte dalla commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

1) diritto del lavoro;

2) legislazione sociale;

3) diritto tributario;

4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;

5) nozioni generali sulla ragioneria con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura del tema.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 *si terranno alle ore* 8,30 *antimeridiane nei giorni seguenti*:

diritto del lavoro e legislazione sociale: 16 *maggio* 1985;
prova teorico-pratica diritto tributario: 17 *maggio* 1985.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alle competenti sedi entro il 31 marzo 1985.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, sociologia, scienze economico-marittime e diplomi di maturità di scuola secondaria superiore appresso indicati o copia autentica degli stessi ovvero documenti sostitutivi rilasciati dalle competenti autorità scolastiche attestanti l'avvenuto conseguimento dei diplomi stessi. I diplomi di maturità validi ai fini dell'esame in argomento sono:

ragioniere e perito commerciale;

ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero;

ragioniere e perito commerciale programmatore;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

perito tecnico per il turismo;

analista contabile;

operatore commerciale;

operatore commerciale dei prodotti alimentari;

operatore turistico;

segretario di amministrazione;

tecnico delle attività alberghiere;

2) certificato di compimento della pratica prescritta ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979;

3) ricevuta della tassa di L. 6.000 per l'ammissione all'esame da versarsi presso un ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

4) certificato di nascita;

5) certificato di buona condotta morale e civile;

6) certificato di residenza.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione di residenza.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1984

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI PERSINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(188)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte con sede in Catanzaro.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Catanzaro;

Visto il decreto in data 4 giugno 1984, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Catanzaro indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983:

1) Riolo Maria	punti	17,000
2) Scerbo Rossella	»	16,625
3) Leone Antonio	»	15,625
4) Mondera Acheropita	»	14,650
5) Russo Elena	»	14,550
6) Cirillo Paola	»	14,500
7) Bulotta Luigi	»	14,125

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Riolo Maria;

2) Scerbo Rossella.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Leone Antonio;

2) Mondera Acheropita;

3) Russo Elena;

4) Cirillo Paola;

5) Bulotta Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1985
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 60

(208)

Graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, di aumento da tre a quattro posti;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1984, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1984, di sostituzione di un membro della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia, di cui ai decreti presidenziali 21 maggio e 11 ottobre 1984:

1) Stefani Castelli Claudia (coniugata con un figlio) . . . . punti 15,40
2) Cozzi Beatrice (ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato) . . » 15,40
3) Burattin Paola » 15,25
4) Tonolo Nadia . . . » 14,95
5) Franceschini Germana . . . . . » 14,90
6) Sponchiado Paola (ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato) . . . » 14,85
7) Bean Nicoletta . . . » 14,85
8) Ronchi Valente Luigina . . . » 14,65
9) Dal Mistro Marina . » 14,55
10) Scarpa Annarosa . . » 14,50
11) Francescato Sandra . . » 14,40
12) Di Bella Gaetano . . » 14,30
13) Fassina Paola . . . » 14,25
14) Calore Patrizia . . » 14,20
15) Pavan Cecilia . . . . . » 14,10
16) Cogo Caterina . . . . » 14 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Stefani Castelli Claudia
2) Cozzi Beatrice
3) Burattin Paola
4) Tonolo Nadia

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Franceschini Germana
2) Sponchiado Paola
3) Bean Nicoletta
4) Ronchi Valente Luigina
5) Dal Mistro Marina
6) Scarpa Annarosa
7) Francescato Sandra
8) Di Bella Gaetano
9) Fassina Paola
10) Calore Patrizia
11) Pavan Cecilia
12) Cogo Caterina

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 61

(209)

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

Avviso relativo all'approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso a complessivi ventidue posti di assistente (ruolo amministrativo).

Con deliberazione del comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. numero 1912 del 12 dicembre 1984, sono state approvate le graduatorie relative al pubblico concorso a complessivi ventidue posti di assistente (ruolo amministrativo), di cui dodici ad indirizzo amministrativo e dieci ad indirizzo commerciale, indetto con deliberazione del comitato esecutivo O.P.A.F.S. n. 1681 del 14 luglio 1983.

Le graduatorie in questione sono consultabili presso la sede centrale dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato - O.P.A.F.S., viale del Caravaggio, 107, Roma.

(190)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(176)

R E G I O N I

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1984, n. 56.

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La regione Veneto assicura ai gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge.

Art. 2.

Sede e servizi

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'ufficio di presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'ufficio di presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei gruppi al centro stampa del consiglio regionale.

In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna all'ufficio di presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 3.

Spese di funzionamento e aggiornamento

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale costituito da:

a) una quota mensile fissa di L. 800.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di L. 125.000 per ciascun componente il gruppo medesimo;

b) una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri:

1) gruppi da due consiglieri .	L. 5.280.000
2) gruppi da tre a cinque consiglieri .	» 10.380.000
3) gruppi da sei a dieci consiglieri .	» 25.020.000
4) gruppi da undici a venti consiglieri	» 32.400.000
5) gruppi oltre venti consiglieri	» 47.040.000

Se, nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 4.

Divieto di finanziamento a partiti

I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente attività estranee ai gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5.

Divieto di finanziamento a consiglieri regionali

I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni. Sono tuttavia consentiti, rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell'art. 3 della presente legge, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere e il gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi.

Art. 6.

Rendiconto sull'impiego del contributo finanziario

Ogni gruppo è tenuto a presentare all'ufficio di presidenza del consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull'impiego del contributo ricevuto nell'anno precedente, per gli adempimenti di cui agli articoli 87 e 88 del regolamento del consiglio regionale approvato con provvedimento del consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44.

Il rendiconto dovrà essere redatto secondo modalità stabilite da apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza, il quale provvederà ad allegarlo al conto consuntivo del consiglio regionale e a pubblicarlo sulla rivista edita a cura del consiglio stesso.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Assegnazione di personale

L'attività degli impiegati alla dipendenza dei gruppi consiliari è svolta esclusivamente a mezzo dei dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

A ogni gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunte:

una unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti da tre a cinque consiglieri;

due unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti da sei a dieci consiglieri;

cinque unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti da undici a venti consiglieri;

sette unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti più di venti consiglieri.

Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai gruppi consiliari medesimi compete personale nelle misure e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:

GRUPPI CONSILIARI	QUALIFICHE DEL PERSONALE 8 Funzionario	7 Istruttore direttivo	6 Istruttore	5 Collaboratore	4 Esecutore
Gruppi fino a 2 consiglieri	1				1
Gruppi da 3 a 5 consiglieri	1		1		1
Gruppi da 6 a 10 consiglieri	1	1	1		1
Gruppi da 11 a 20 consiglieri	1	3	2		1
Gruppi con più di 20 consiglieri	2	3	3		1

Art. 8.

Procedure per l'assegnazione del personale

Il personale di cui all'art. 7 è richiesto nominativamente dai presidenti dei gruppi all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che inoltra la relativa proposta alla giunta regionale, la quale provvede all'assegnazione ovvero, se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai gruppi.

Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.

Gli impiegati assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

Art. 9.

Orario, trasferte, missioni

L'orario di servizio del personale, di cui all'art. 7, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

Art. 10.

Norme particolari

Ai gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri enti pubblici o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto contemplato dal precedente art. 7.

Il finanziamento, di cui al precedente comma, è assegnato con provvedimento dall'ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili.

E' vietata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Art. 11.

Norma transitoria

Il personale dei gruppi consiliari assunto, ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 52, entro la data del 1° marzo 1983 e in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è, a domanda, inquadrato previo superamento di apposito concorso riservato, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime, fatta eccezione per l'età e salvo quanto disposto dal successivo comma.

Il personale privo del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali, determinate ai sensi del primo comma, può concorrere per l'inquadramento nella qualifica funzionale immediatamente inferiore.

La domanda di cui al primo comma è presentata, a pena di decadenza, al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento decorre, ai fini giuridici ed economici, dal mese successivo a quello di approvazione della graduatoria degli idonei.

Il numero complessivo delle unità di personale da inquadrare non può superare per ciascun gruppo consiliare i limiti fissati prima dell'entrata in vigore della presente legge dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1979, n. 52.

La composizione della commissione esaminatrice, le modalità e le procedure per lo svolgimento del concorso di cui al primo comma sono stabilite con deliberazione dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Art. 12.

Abrogazioni di leggi

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

25 gennaio 1973, n. 3;

13 gennaio 1976, n. 4;

9 settembre 1977, n. 54;

9 marzo 1979, n. 14;

10 agosto 1979, n. 52;

30 luglio 1981, n. 45.

Art. 13.

Norma finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 17 dello statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alla spesa si provvede, per l'anno in corso, facendo riferimento al cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 novembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1984, n. 57.

Variazione della denominazione del comune di Danta in « Danta di Cadore ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del comune di « Danta » è modificata in « Danta di Cadore ».

Art. 2.

Il referendum consultivo della popolazione, indetto a norma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, con decreto del presidente della giunta regionale n. 205 del 16 febbraio 1984, ha dato i seguenti risultati:

Elettori aventi diritto al voto	n. 487
Votanti	» 337
Voti validamente espressi	» 334
Voti favorevoli	» 310
Voti contrari	» 24

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 novembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1984, n. 58.

Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La Regione, mediante gli interventi previsti dalla presente legge, partecipa all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti e mediante la collaborazione e il concorso delle province, dei comuni delle comunità montane, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di calamità naturali.

Tali interventi sono diretti a prevedere, prevenire e/o limitare le cause e gli effetti di straordinarie calamità naturali o catastrofi, anche prodotte dall'attività dell'uomo; a soccorrere le popolazioni colpite; a ripristinare i pubblici servizi, nonché i beni pubblici e privati, danneggiati o distrutti.

Art. 2.
Le attività regionali

Le attività regionali in materia di protezione civile, nell'ambito delle competenze proprie o delegate, consistono:

1) in attività di previsione e prevenzione, quali:

a) la predisposizione di studi e progetti, anche mediante l'elaborazione di piani, per la previsione e la prevenzione di calamità naturali o catastrofi;

b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;

c) l'installazione e la gestione di sistemi, anche con l'ausilio delle telecomunicazioni, per il rilevamento di fenomeni naturali o artificiali che possano essere causa di eventi dannosi o pericolosi, di natura straordinaria o eccezionale;

d) l'attivazione di una sala operativa per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento;

e) l'acquisizione di attrezzature, macchine ed equipaggiamenti di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, per costituire una propria dotazione permanente e/o per concederli in uso ai comuni, alle comunità montane, alle province e ad altri organismi pubblici;

f) la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle province, per l'acquisto di mezzi per la gestione, anche in forma associata, del servizio di pronto intervento — ivi compreso il servizio di polizia urbana — nonché ad associazioni aventi fini di volontariato;

g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione e il coordinamento di programmi educativi, realizzati con i mezzi più aggiornati e efficaci;

2) in attività di soccorso e ripristino, quali:

a) l'approntamento dei mezzi, l'esecuzione dei servizi di emergenza e di pronto intervento, l'assistenza delle popolazioni, nonché i primi interventi di riattivazione dei servizi pubblici;

b) l'adozione dei provvedimenti di competenza regionale per il ripristino dei beni pubblici e privati danneggiati, per la riparazione dei servizi pubblici e per la ricostruzione di quelli distrutti, ovvero per il recupero e la sistemazione ambientale.

Art. 3.
Le modalità di attuazione

Le attività di prevenzione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), n. 1) dell'art. 2, sono deliberate dalla giunta regionale, previo parere della commissione tecnica di protezione civile, e valgono anche quali proposte al comitato regionale per la protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai numeri 1) e 2) dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, numero 66. Le attività di cui alle restanti lettere *e*) e *f*) del n. 1) dell'art. 2, sono esercitate in armonia con quanto previsto dai piani provinciali e dai programmi regionali di protezione civile, di cui al citato decreto n. 66 del 1981.

Le attività regionali di soccorso e di ripristino, di cui al punto 2) dell'art. 2, sono realizzate, in concorso con lo Stato e gli enti locali, secondo i criteri e le modalità previste dai piani provinciali e dai programmi regionali di protezione civile e, comunque, nell'ambito del coordinamento previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO II

LE STRUTTURE OPERATIVE

Capo I

LE STRUTTURE REGIONALI

Art. 4.
L'ufficio per la protezione civile

E' istituito l'ufficio per la protezione civile come articolazione della segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali, costituito da servizi ordinari e servizi di emergenza.

La denominazione di «ufficio» attribuita, nella presente legge, alla struttura di cui al primo comma non ha rilevanza agli effetti dell'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni.

Alle dipendenze dell'ufficio è costituita la sala operativa della protezione civile, cui fanno capo i sistemi regionali di informazione e rilevamento dei dati, con lo scopo di assicurare:

a) l'acquisizione e il costante aggiornamento di dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili, straordinarie calamità o catastrofi;

b) il collegamento in tempo reale con le sedi del comitato regionale della protezione civile e delle prefetture; con gli uffici e le sedi, anche periferiche, delle amministrazioni provinciali e degli enti locali del territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini degli interventi, singoli o combinati, della protezione civile.

L'ufficio è altresì fornito delle attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati.

Art. 5.

Le attribuzioni dell'ufficio per la protezione civile.

Per la promozione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, la giunta regionale si avvale principalmente dell'ufficio per la protezione civile.

In particolare, tramite lo stesso, essa provvede:

1) alla raccolta e all'aggiornamento dei dati concernenti i nuclei operativi e dei servizi di emergenza, dei comuni singoli o associati, delle comunità montane, delle province;

2) all'aggiornamento dei piani, dei programmi e degli studi globali o settoriali sulle materie di competenza;

3) alla formazione e aggiornamento, in collaborazione con gli enti locali interessati, di elenchi relativi:

a) alle strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso di necessità;

b) agli edifici e alle aree di utilizzazione per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e per l'installazione di attendamenti e strutture ausiliarie;

c) alle imprese assuntrici di lavori edili stradali, con la indicazione dei principali mezzi e attrezzature di cui dispongono e utilizzabili per il pronto intervento;

d) alle ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione;

e) ai depositi di combustibile, di medicinali e di altri materiali indispensabili;

f) alla gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati interessanti la protezione civile.

Art. 6.
La commissione tecnica per la protezione civile

E' istituita la commissione tecnica di protezione civile (CTPC) con funzioni consultive sulle materie di cui alla presente legge.

La commissione è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da esso delegato;

b) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;

c) da un rappresentante dell'unione regionale province venete;

d) da un rappresentante dell'unione regionale delle comunità montane;

e) dal segretario generale della programmazione e dai segretari regionali;

f) da sette esperti o tecnici di chiara fama, nominati dalla giunta regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie: sismologia, idraulica, sicurezza degli impianti industriali ed energetici, ingegneria civile, inquinamento atmosferico e idrico, epidemiologica;

g) da un rappresentante del Ministero della difesa;

h) dall'ispettore interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) dal responsabile dell'ufficio per la protezione civile e dai dirigenti dei dipartimenti per i lavori pubblici, per la viabilità e i trasporti, per la sanità, per l'assistenza sociale, per l'agricoltura, per le foreste e l'economia montana;

l) da un rappresentante delle associazioni di volontariato presenti nel Veneto.

Funge da segretario un dipendente nominato dal presidente della commissione.

I membri della commissione, che vi partecipano in rappresentanza di un ufficio pubblico, sono sostituiti, in caso di assenza, da chi ne esercita le funzioni vicarie.

La commissione agisce su iniziativa del proprio presidente, formulando proposte e pareri o elaborando studi nelle materie di cui alla presente legge.

Le spese di funzionamento della commissione sono a carico del bilancio regionale. I compensi sono fissati con deliberazione della giunta regionale secondo le norme vigenti.

Capo II
LE FORME DI CONCORSO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 7.
I comuni

Nel quadro della vigente disciplina nazionale, la giunta regionale, favorisce, anche mediante l'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli 13 e 15, l'iniziativa dei comuni, diretta a:

1) redigere una carta del proprio territorio, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparto e protezione;

2) predisporre i piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;

3) organizzare i propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché quelli di emergenza.

Per il conseguimento dei compiti indicati al precedente comma, i comuni, in previsione di rischi di dimensione sovracomunale, possono consorziarsi fra loro e con le province, o delegare le comunità montane o convenzionarsi con enti e aziende specializzate, per interventi preventivi o di soccorso urgente in materia di protezione civile.

Art. 8.
Le province

Nel quadro della vigente disciplina nazionale e con riferimento agli ambienti territoriali di rispettiva competenza, la giunta regionale favorisce — anche mediante l'erogazione di contributi — con le modalità indicate agli articoli 13 e 15, l'iniziativa delle province diretta a:

1) provvedere, d'intesa con i comuni, le comunità montane e la Regione, alla rilevazione, raccolta, elaborazione e trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati interessanti la protezione civile;

2) collaborare, con la Regione, nell'organizzazione e nel coordinamento di corsi, nonché di altre attività educative e integrative, per la formazione di una moderna coscienza in materia di protezione civile;

3) eseguire studi ed elaborare proposte di piani di intervento, in concorso con la Regione, in rapporto ad aree e fattispecie differenziate di rischio;

4) proporre le forme di coordinamento dei piani settoriali o territoriali di intervento;

5) organizzare servizi ordinari e straordinari di pronto intervento, anche in collaborazione con gli altri enti locali, da mettere a disposizione dell'organizzazione della protezione civile;

6) nonché a coordinare e organizzare corsi, programmi e attività per la formazione l'addestramento dei volontari, provvedere alla raccolta, e alla trasmissione alla sala operativa della Regione, dei dati relativi agli elenchi, a livello provinciale, del volontariato di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), dell'art. 10.

Capo III
IL VOLONTARIATO

Art. 9.
Finalità e requisiti

La Regione promuove e valorizzata la funzione sociale del volontariato come forma organizzativa della solidarietà umana, e quale mezzo significativo della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, per il conseguimento di fini di elevato interesse civile.

Rientrano nel « volontariato della protezione civile » i soggetti singoli o gli enti e associazioni riconosciuti a norma delle leggi vigenti, che dichiarino di perseguire le finalità di operare in modo assolutamente gratuito, nella attività di previsione, prevenzione, protezione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali dell'autorità competente.

A tale scopo la Regione, contribuisce al finanziamento dei programmi e delle attività di formazione in materia di protezione civile, nonché al finanziamento delle attività dei volontari, delle associazioni e degli enti di volontariato nell'ambito dei piani provinciali e dei programmi regionali di protezione civile.

La Regione utilizza il volontariato esclusivamente nei settori di competenza propria o delegata.

Art. 10.
Gli elenchi del volontariato

Per gli scopi di cui al precedente articolo, la giunta regionale provvede, tramite l'ufficio per la protezione civile, a tenere aggiornata la raccolta:

a) degli elenchi dei volontari, singoli o per gruppo, suddivisi secondo competenze professionali e specialistiche;

b) dell'elenco degli enti, che hanno, come finalità istituzionali la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei volontari, sia nella specializzazione di attività collettive e di coordinamento fra specializzazioni diverse;

c) dell'elenco delle associazioni di volontariato, che operano a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

TITOLO III
ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Art. 11.
Studio e piani di intervento

Per l'elaborazione degli studi e l'approntamento dei piani di intervento, di cui alle lettere *a*) e *b*), punto 1) dell'art. 2, la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione scientifica di università, istituti universitari, istituti scientifici e di ricerca, società di studio e progettazione, o singoli esperti.

Gli studi, le indagini e le ricerche saranno indirizzati a prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone e delle cose; a individuare aree territoriali di rischio; a indicare i rimedi idonei a prevenire a proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione, e della sua destinazione naturale.

Le proposte contenute nei piani di intervento — elaborati, di norma, per singoli settori e a *dimensione provinciale* — indicano le modalità operative, in ordine alle forme o all'entità del concorso degli enti locali e delle strutture d'intervento, nonché al coordinamento e alla utilizzazione delle associazioni di volontariato.

Art. 12.

Acquisto e custodia di materiale

La giunta regionale è autorizzata a dotarsi di:

a) attrezzature e sistemi di rilevamento dei dati e dei rilevamenti naturali o artificiali, di cui alla lettera *c)* dell'art. 2;

b) attrezzature, macchine ed equipaggiamento di soccorso e di assistenza per il pronto intervento, al fine di costituire una dotazione permanente, da utilizzare, in caso di eventi calamitosi, sia direttamente, sia mettendoli a disposizione degli enti locali interessati.

Per l'acquisto e la custodia del materiale, si osserva, in quanto applicabile, la legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6.

Art. 13.

Contributi agli enti locali

La giunta regionale concede, su domanda, contributi a fondo perduto, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e alle province, per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessari per gli interventi di protezione civile di rispettiva competenza.

In assenza dei programmi regionali e provinciali di protezione civile di cui all'art. 3, la ripartizione dei contributi avviene, tenendo conto della estensione territoriale dei comuni singoli o associati, delle comunità montane e delle province, della popolazione residente e di quella eventualmente provvisoria, della morfologia del territorio e del grado di rischio legato alla previsione di possibili calamità naturali o catastrofi.

Art. 14.

Contributo al volontariato

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato, riconosciute a norma delle vigenti leggi.

I contributi sono concessi:

a) per le spese di organizzazione e di funzionamento delle associazioni;

b) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni durante le attività di addestramento e, ove necessario, di intervento;

c) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per l'addestramento e per l'intervento.

Per le finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente, possono essere concessi contributi anche a volontari forniti di particolari specializzazioni, che siano iscritti nell'apposito elenco, di cui alla lettera *a)* dell'art. 10.

Possono, inoltre, essere concessi contributi agli enti e istituti incaricati dell'addestramento e dell'aggiornamento dei volontari, per le spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle loro attività.

L'assegnazione dei contributi è disposta su domanda delle associazioni e degli enti interessati, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dei singoli organismi.

Art. 15.

Condizioni per la concessione di contributi

La concessione dei contributi di cui al presente titolo, è subordinata alle seguenti condizioni:

1) quando si tratti di comuni singoli o associati, di comunità montane e, di province:

a) che gli stessi enti attuino nell'ambito delle rispettive competenze, le iniziative o le attività, indicate dalla Regione, di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

b) che gli stessi si impegnino a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale e al competente ufficio del Servizio nazionale della protezione civile, i dati di cui alla precedente lettera *a)*;

c) che, in caso di emergenza, si impegnino a mettere a disposizione con i nuclei operativi, le proprie attrezzature e gli equipaggiamenti, per gli interventi di protezione civile.

2) quando di tratti di enti e associazioni di volontariato, che gli stessi di impegnino:

a) a realizzare le attività istituzionali, a curare un costante aggiornamento dei volontari, a presentare l'annuale rendiconto degli acquisti operati, dell'addestramento delle attività svolte col contributo regionale;

b) a intervenire nei casi di emergenza.

Le domande di concessione di contributi devono essere corredate, secondo le modalità indicate, in via amministrativa, dalla giunta regionale, a norma dell'art. 32, lettera *g)*, dello statuto, e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO IV
LE ATTIVITA' DI SOCCORSO E DI RIPRISTINO

Art. 16.

L'organizzazione degli interventi

Per consentire l'adozione dei provvedimenti di pronto intervento di competenza regionale, i sindaci, i presidenti di comunità *montane e di province, quando si verificano situazioni* di pericolo o di danno nel territorio di rispettiva competenza, forniscono alla sala operativa regionale e al competente ufficio del Servizio nazionale della protezione civile, tutti gli elementi utili per la conoscenza dell'evento e per i necessari interventi.

La giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi della lettera *g)* dell'art. 32 dello statuto, per la trasmissione dei dati, delle informazioni e delle segnalazioni ricevute dalla sala operativa, nonché per l'individuazione delle strutture regionali e degli uffici preposti ai singoli interventi o al loro coordinamento.

Comunque, nei casi di assoluta urgenza, quando il ritardo dell'intervento contribuisca, in modo determinante, al verificarsi o all'aggravarsi dell'evento, oltre alle autorità ordinarie e locali di protezione civile, gli uffici e i centri settoriali regionali provvedono all'adozione delle misure improcastinabili di propria competenza e, quando l'evento, per localizzazione, dimensione o natura, esorbiti dalla competenza di singole autorità locali o di singoli uffici o dipartimenti regionali, la struttura designata dalla giunta regionale è autorizzata ad assumere ogni iniziativa, di competenza regionale, al fine di assicurare i primi interventi, secondo le modalità previste dai *piani provinciali* e settoriali vigenti e secondo le necessità del caso, avvalendosi di tutte le strutture regionali e promuovendo, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, la collaborazione dei corpi *statali e dei nuclei operativi degli enti locali, nonché* quella delle associazioni di volontariato.

Art. 17.

I lavori di pronto intervento

In caso, di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della giunta regionale o l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lettera *d)* dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, sia l'intervento diretto del genio civile sia l'intervento dei comuni, singoli o associati o di comunità montane, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e indeorogabile per la pubblica incolumità.

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane, possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza.

I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in:

1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità;

2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale;

3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica;

4) ripristino dell'agibilità essenziale dei porti;

5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali;

6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità;

7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale, di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche e integrazioni.

I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l'urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio.

I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata.

Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il genio civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia — in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari — entro il limite di spesa di lire 50 milioni, dandone immediata comunicazione al presidente della giunta regionale per la ratifica. Il presidente della giunta regionale può anche autorizzare la spesa al completamento dell'opera.

L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce, altresì a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dalla giunta regionale in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della commissione consultiva del genio civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore.

Il dirigente del dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate.

Art. 18.

Snellimento delle procedure

Per l'esecuzione dei lavori a essi affidati ai sensi dell'articolo precedente, i comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono direttamente, quando ciò sia consentito dall'urgenza:

a) all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere autorizzate, delle relative perizie di varianti e suppletive e dei verbali di nuovi prezzi;

b) all'affidamento dei lavori di importo non superiore a lire 150 milioni mediante licitazione privata, con offerte anche in aumento, e, quando ciò non sia possibile, anche mediante trattativa privata;

c) a decidere in ordine all'accoglimento delle eventuali istanze per le agevolazioni finanziarie, previste, per le imprese aggiudicatrici dei lavori, dal decreto ministeriale 25 novembre 1972, e dai successivi provvedimenti nazionali;

d) alla liquidazione di acconti alle imprese esecutrici dei lavori;

e) all'autorizzazione all'inizio dei lavori, senza la preventiva perizia, in caso di improcrastinabile necessità e urgenza, qualora ogni ritardo risulti pregiudizievole per la pubblica incolumità o per la salute pubblica o per la funzionalità di servizi pubblici essenziali;

f) all'approvazione, nei casi di cui alle lettere precedenti, di perizie redatte in corso d'opera;

g) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione dei lavori e alla liquidazione contestuale della rata di saldo, a favore delle imprese esecutrici di lavori.

Per gli scopi previsti dal presente articolo, i comuni singoli o associati e le comunità montane possono chiedere la collaborazione degli uffici del genio civile.

Art. 19.

Interventi in materia di agricoltura

Gli interventi della Regione nel settore dell'agricoltura e delle foreste avvengono a norma delle leggi regionali vigenti.

I dati e le informazioni del sistema informativo settoriale sono sempre tempestivamente segnalati — a cura delle strutture interessate — alla sala operativa della protezione civile, in modo da consentire gli eventuali interventi esorbitanti la competenza del settore agricolo-boschivo, ai sensi delle regioni vigenti.

In caso di calamità naturali o catastrofi gli interventi di competenza regionale avvengono in armonia con le finalità e le modalità indicate dalla leggi regionali vigenti, e sono a totale carico della Regione.

Art. 20.

Interventi in materia di assistenza sociale e sanitaria

Per l'immediata assistenza e il pronto intervento in materia di assistenza sociale, di ricovero di personale e mezzi, e, in genere, nei settori di competenza regionale, la giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con idonei istituti di credito, al fine di ottenere, in caso di calamità naturali o catastrofi, un'apertura di credito da utilizzare per i fini indicati.

In tali situazioni di urgenza, la giunta regionale indica, con propri provvedimenti, gli scopi e le modalità di erogazione delle somme introitate ai sensi del precedente comma.

Art. 21.

Rimborso dei fondi anticipati

Per le opere di pronto intervento e di ripristino, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi dichiarate dagli organi statali competenti, la giunta regionale è autorizzata, ad anticipare propri fondi per l'esecuzione di interventi altrimenti di competenza dello Stato o riconosciuti comunque tali successivamente dallo Stato mediante leggi ordinarie o speciali; quando ciò sia ammesso, la giunta regionale ha titolo al successivo rimborso.

Art. 22.

Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali e dei programmi regionali di protezione civile, la concessione delle provvidenze di cui al titolo III della presente legge, è deliberata dalla giunta regionale, sulla base dei criteri di massima formulati dalla commissione tecnica per la protezione civile; gli interventi regionali di cui al titolo IV avvengono nell'ambito del coordinamento degli organi statali della protezione civile, quando si tratti di eventi comportanti la dichiarazione di calamità naturale o catastrofe grave, utilizzando la collaborazione dei corpi statali e degli enti locali, in caso di emergenza.

Art. 23.

Abrogazione

L'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il dirigente dell'ufficio del genio civile regionale può essere autorizzato, per ragioni di pubblico interesse, a provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza ».

Art. 24.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti alla Regione dalla attuazione della presente legge, relativamente alla attività di prevenzione di cui al titolo III, sarà provveduto con fondi stanziati in bilancio su appositi capitoli di spesa a partire dall'esercizio finanziario 1984.

La legge annuale di bilancio provvederà a terminare l'entità della spesa a norma dell'art. 32, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Al fine di dotare il servizio regionale della protezione civile di attrezzature, macchine e impianti di rilevamento e norma dell'art. 12 della presente legge, attraverso l'acquisto o il noleggio, anche nella forma del « leasing » e autorizzata nel biennio 1984-85 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000, così ripartita:

esercizio finanziario 1984, L. 700.000.000;
esercizio finanziario 1985, L. 300.000.000.

La copertura finanziaria di tale spesa è ottenuta attraverso il prelievo delle somme corrispondenti dal cap. 80230 « Fondo globale spese di investimento e sviluppo » del bilancio 1984 e pluriennale 1984-86, in corrispondenza degli specifici accantonamenti previsti per la partita n. 8 dell'elenco annesso alla legge di bilancio.

Agli oneri per il funzionamento della commissione tecnica regionale per la protezione civile istituita a norma dell'art. 6 della presente legge l'amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al cap. 02282 « spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni... » dei bilanci a partire dal 1984, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio di ciascun esercizio.

Agli oneri per l'effettuazione dei lavori di pronto intervento a norma dell'art. 16 della presente legge, l'amministrazione provvede con i fondi già stanziati sul cap. 53010 del bilancio per l'esercizio 1984; per gli esercizi successivi provvederà la legge di bilancio a norma dell'art. 32, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n, 43.

Art. 25.

Variazione di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 novembre 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1984, n. 59.

Norme per il miglioramento organizzativo dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 30 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione per favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, attua interventi destinati a promuovere il miglioramento organizzativo e l'efficienza operativa dei mercati all'ingrosso.

Gli interventi consistono principalmente:

1) nella creazione di un sistema informativo tra mercati all'ingrosso;

2) nella promozione di interventi diretti all'ammodernamento dei servizi dei mercati all'ingrosso.

Art. 2.

Il sistema informativo dei mercati all'ingrosso

La Regione promuove l'organizzazione del Sistema informativo dei mercati all'ingrosso (S.I.M.I.), con l'obiettivo di realizzare tra i mercati aderenti e il servizio informativo regionale un sistema integrato per l'elaborazione, l'analisi e la diffusione delle informazioni concernenti l'attività economica e di gestione dei mercati all'ingrosso del Veneto.

I dati inseriti nel sistema dagli operatori dei mercati sono anonimi.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a erogare contributi ai singoli enti gestori dei mercati all'ingrosso per l'acquisto o il noleggio degli elaboratori.

La giunta regionale è autorizzata a emanare ulteriori disposizioni esecutive per l'avviso e l'organizzazione operativa del S.I.M.I.

Art. 3.

Richiesta dei contributi

Al fine di ottenere i contributi, di cui all'articolo precedente, gli enti gestori dei mercati presentano richiesta al presidente della giunta regionale entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale richiesta è corredata dalla seguente documentazione:

1) adesione al S.I.M.I. dell'ente gestore del mercato;

2) assunzione e carico dell'ente gestore del mercato della spesa di noleggio ovvero di acquisto dell'elaboratore;

3) relazione tecnica con l'indicazione del numero di operatori collegati con i terminali e della quota di fatturato dai medesimi rappresentata sul totale del mercato;

4) statuto dell'ente gestore;

5) regolamento del mercato adottato in base alle disposizioni di coordinamento emanate dal consiglio regionale;

6) impegno ad adottare uno schema unificato di bilancio secondo le direttive regionali;

7) impegno a integrare il sistema di informatica distribuita con la rete informativa generale (Centro informazioni dati) della Regione;

8) dichiarazione concernente l'eventuale godimento di altri contributi previsti da leggi regionali, statali o da disposizioni comunitarie per il medesimo intervento.

Art. 4.

Modalità di concessione del contributo

La giunta regionale delibera la concessione dei contributi.

I contributi sono concessi ai richiedenti fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque in misura non superiore a L. 200.000.000, per l'acquisto delle apparecchiature necessarie alla realizzazione della rete di informatica distribuita.

In alternativa, fermo restando il limite massimo di lire 200.000.000, i contributi sono concessi fino al 60 per cento di quaranta mensilità del canone di locazione ritenute ammissibile.

I contributi sono cumulabili con altri previsti da leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie, purché il cumulo non superi l'80 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile.

In caso di violazione degli impegni assunti con la richiesta di cui all'art. 3, la giunta regionale provvede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 5.

Contributi per l'ammodernamento dei servizi

La Regione, per conseguire le finalità di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 1, promuove, mediante la concessione di contributi in conto capitale, l'acquisizione e il rinnovo di attrezzature da installare nei locali adibiti a esercizio all'ingrosso di libero servizio, nonché nelle sale destinate a selezione, preimpacco, preconfezionamento ed etichettatura dei prodotti.

Il contributo è concesso con priorità agli enti gestori dei mercati che abbiano aderito al S.I.M.I. e, nell'ambito di questi, ai mercati di prima categoria.

Art. 6.

Richiesta dei contributi

Al fine di ottenere i contributi, di cui all'articolo precedente, gli enti gestori dei mercati, presentano richiesta al presidente della giunta regionale entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Tale richiesta è corredata dalla seguente documentazione.

1) deliberazione dell'ente gestore del mercato concernente l'assunzione della spesa per la realizzazione dell'intervento;

2) dichiarazione attestante la disponibilità e ampiezza dei locali da destinare agli interventi con relativa planimetria;

3) relazione tecnico-economica.

Art. 7.

Modalità di concessione del contributo

Il contributo è concesso dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 5.

Art. 8.

Attività di competenza regionale

Per le finalità di cui al precedente art. 1, la giunta regionale è, inoltre, autorizzata:

1) ad acquistare i programmi di base per la gestione in rete del sistema integrato previsto dall'art. 2, nonché a dotare il dipartimento per l'artigianato, fiere e mercati delle necessarie attrezzature;

2) a realizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto alla rilevazione dei dati e alla gestione degli elaboratori, avvalendosi preferibilmente delle strutture regionali, nell'ambito del piano annuale per la formazione professionale;

3) a promuovere studi e ricerche sull'andamento delle produzioni, della distribuzione e dei consumi avvalendosi anche di enti e organismi specializzati in Italia o all'estero, ovvero tramite opportuni collegamenti con altri sistemi informativi;

4) ad effettuare iniziative promozionali per l'orientamento dei consumi, la tutela dei prodotti e l'incentivazione dell'esportazione.

Art. 9.

Norma finanziaria

Per gli interventi della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 500.000.000. Per gli esercizi successivi l'onere verrà fissato con legge di bilancio.

Alla copertura della suddetta spesa si provvede: mediante prelievo per lire 500 milioni dal cap. 80230, « Fondo globale spese di investimento e sviluppo disegni di legge in corso di presentazione e approvazione » titolo IV « Interventi per la realizzazione del settore terziario » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 10.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 novembre 1984

BERNINI

(6966)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850150)